



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LA SPEZIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SORRENTINO</b>	<b>DR FRANCESCO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ARGILLA</b>	<b>AVV CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DE ROGATIS</b>	<b>DR LUIGI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 893/08 depositato il 23/09/2008
- avverso AVVISO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE n° 40 PUBBLICITA' 2007 contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL SP

proposto dal ricorrente:

CORSI CARLA  
VIA CORSO 14 19034 ORTONOVO SP

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 893/08

UDIENZA DEL

06/04/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

168/7/09

PRONUNCIATA IL:

06/4/09

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28/9/09

Il Segretario

Corsi Carla, titolare della ditta Global Point, ricorre avverso l'avviso di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità da parte della società concessionaria ICA in relazione a un mancato pagamento per l'imposta di pubblicità per l'anno 2007.

Alla ricorrente viene contestato l'omesso pagamento per un periodo di giorni 120 e precisamente dall'01/01/2007 al 30/04/2007.

La signora Corsi sostiene che in realtà il cartello pubblicitario è stato esposto per soli 12 giorni cioè dal 24/03/2007 al 25/04/2007.

Essa dimostra tale affermazione tramite la fattura di pagamento dell'insegna nonché con la fattura di noleggio del furgone sul quale l'insegna è stata collocata.

Essa chiede pertanto la riduzione dell'imposta presuntivamente omessa.

La richiesta della ricorrente non può essere accolta.

Infatti, come sostiene la società resistente ICA, nel caso in esame, è stata omessa la denuncia ex art. 8 D.Lgs 507/93 ed il IV° comma di tale articolo prevede che in caso di omissione di denuncia la pubblicità si presume effettuata a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento.

La norma citata, fra l'altro, prevede la non ammissibilità di prova contraria.

- P. Q. M. -

La Commissione respinge il ricorso.

Spese compensate.

Il Relatore  
(Avv. Carlo Argilla)



Il Presidente  
(Dott. Francesco Sorrentino)

